

AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 12/01/2023

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 29.12.2022 N. 197)

Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo	3
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO	3
INTRODUZIONE DELLA "FLAT TAX" INCREMENTALE.....	3
Ambito soggettivo	3
Determinazione della base imponibile.....	4
Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta	4
INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA.....	4
LEGGE SABATINI.....	4
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	5
Beni materiali 4.0.....	5
Beni immateriali 4.0.....	5
Beni "ordinari" materiali e immateriali.....	5
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI GAS E ENERGIA ELETTRICA.....	5
PROROGA "SPORT BONUS"	6
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE.....	6
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE....	6
Ambito soggettivo	6
Ambito oggettivo.....	6
Imposta sostitutiva.....	6
Adempimenti.....	6
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE.....	7

Imposte sostitutive	7
Imposte indirette	7
Novità in materia di imposte indirette	7
OPERAZIONI INESISTENTI IN REVERSE CHARGE E SANZIONI.....	7
Novità in materia di immobili	8
SUPERBONUS	8
PROROGA DETRAZIONE IRPEF "BARRIERE ARCHITETTONICHE".....	8
PROROGA DETRAZIONE IRPEF "BONUS MOBILI".....	8
AGEVOLAZIONI PER CASE DI ABITAZIONE UNDER 36.....	9
Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini").....	9
Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa	9
Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36	9
DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA.....	10
Novità in materia di condono	10
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE.....	10
SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI	10
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI	11
Rateazioni in essere all'1.1.2023	11
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO	11
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI	12
STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO.....	12
Esclusioni	12
Enti territoriali.....	13
Ulteriori novità fiscali	13
RIPRESA DEI VERSAMENTI FISCALI SOSPESI NEL SETTORE SPORTIVO.....	13
DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI	13
PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI	13
INNALZAMENTO DEL LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE	14
BONUS PSICOLOGO.....	14
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO.....	14
Requisiti	14
Effetti della rinegoziazione.....	15



REDDITI DOMINICALI E AGRARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA ESENZIONE IRPEF.....	15
Novità in materia di lavoro	15
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER L'ANNO 2023.....	15
ACCESSO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE	15
PROROGA DEL COSIDDETTO ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE (APE SOCIALE).....	16
MODIFICHE AL TRATTAMENTO COSIDDETTO "OPZIONE DONNA".....	16
AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	16
RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA.....	16
NOVITÀ NELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI	17
INCREMENTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO.....	17
CONGEDO PARENTALE	18



La presente informativa intende analizzare le agevolazioni e le principali novità di carattere fiscale e in materia di lavoro introdotte dalla L. n. 197 del 29.12.2022, c.d. "Legge di bilancio 2023", in vigore a decorrere dall'1.1.2023.

Novità in materia di reddito d'impresa e di lavoro autonomo

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche al regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190.

In primo luogo, è stato innalzato da 65.000,00 a **85.000,00 €** il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime in esame.

La soglia si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta.

Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

- considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, **da verificare con riferimento all'anno precedente, ossia il 2022**;
- **computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa**, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

In secondo luogo, viene prevista l'**esclusione immediata** dal regime forfetario se **in corso d'anno i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro** in deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione.

Nel caso in cui siano percepiti ricavi o compensi maggiori di 100.000,00 €:

- ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
- ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Si ricorda che l'ulteriore requisito d'accesso al regime forfetario relativo alle spese per lavoro e le condizioni ostative sono rimasti invariati.

INTRODUZIONE DELLA "FLAT TAX" INCREMENTALE

È stata introdotta **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali**, pari al **15%**, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (2020-2022). L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023.

Ambito soggettivo

La misura riguarda le **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario**, di cui alla L. 190/2014, escludendo i soci di società di persone e di associazioni professionali.

Determinazione della base imponibile

La **base imponibile** dell'imposta **sostitutiva** è pari alla differenza tra:

- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato **nel 2023** e
- il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo **più elevato** dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.

Tale ammontare deve essere **decurtato** di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio 2020-2022

In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.

Irrilevanza ai fini degli acconti d'imposta

Tale disposizione agevolativa **non ha effetti** sul calcolo degli acconti d'imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa se non si sarebbe applicata l'imposta sostitutiva.

INCREMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

La legge di bilancio 2023 amplia la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del DPR 600/1973.

Dal 2023 questo regime sarà adottato "naturalmente" dalle **imprese** che, nell'esercizio precedente, hanno conseguito **ricavi** ex art. 57 e 85 del Tuir **inferiori a**:

- 500.000,00 € (in luogo dei 400.000,00 €), se hanno per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000,00 € (in luogo dei 700.000,00 €), se hanno per oggetto altre attività.

Ciò significa che, per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nell'anno 2022, hanno superato o meno il limite 500.000,00 o 800.000,00 €.

Tale novità non riguarda gli esercenti arti e professioni, che adottano il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria) a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti.

A decorrere dal 1.1.2023, i nuovi limiti dovranno essere considerati anche dai soggetti passivi IVA se desiderano **optare per la periodicità trimestrale della liquidazione IVA**.

LEGGE SABATINI

La legge di bilancio 2023 apporta una modifica alla c.d. "**Nuova Sabatini**", la quale prevede per le micro, piccole e medie imprese (PMI) la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, compresi i c.d. investimenti "Industria 4.0".

In particolare, è stato previsto che l'**investimento** possa essere **terminato entro 18 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento** in luogo dei 12 mesi. Tale novità si applica ai contratti di finanziamento stipulati dal 1.1.2022 al 30.06.2023.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Beni materiali 4.0

La legge di bilancio 2023 ha **prorogato** dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il **termine "lungo"** per l'effettuazione degli investimenti **in beni materiali 4.0** per i quali, entro la data del 31.12.2022, il relativo ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In questo specifico caso, le aliquote d'imposta da applicare sono le seguenti:

- **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **10%** del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati dal 2023 in beni materiali 4.0 il credito d'imposta è, invece, riconosciuto nella misura inferiore del **20%, 10% e 5%**, come previsto dalla legge di bilancio dell'anno precedente, ossia del 2022.

Beni immateriali 4.0

Il credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0** è pari al:

- **50%** nel caso in cui siano stati "prenotati" entro il 31.12.2022 e vengano effettuati nel termine lungo del 30.06.2023;
- **20%** per gli investimenti effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2023 (o nel termine "lungo" 30.06.2024).

Beni "ordinari" materiali e immateriali

Nessuna proroga viene disposta con riferimento agli investimenti in **beni "ordinari"**, la cui disciplina rimane quella prevista dall'art. 1 co. 1054 - 1055 della L. 178/2020, ovvero la legge di bilancio 2021.

Resta, quindi, fermo:

- il termine generale del 31.12.2022 per effettuare tali investimenti;
- il relativo termine "lungo" del 30.06.2023 per effettuare gli investimenti nei beni prenotati entro il 31.12.2022.

In entrambe le situazioni sopra descritte, il credito d'imposta è pari al **6%**.

Per gli **investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" effettuati nel 2023** - senza alcuna "prenotazione" - allo stato attuale **non è previsto alcun credito d'imposta**.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI GAS E ENERGIA ELETTRICA

I **crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** vengono riconosciuti anche **per il primo trimestre 2023**, con un incremento

delle misure.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, è previsto un credito d'imposta pari a:

- **45%** per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- **35%** per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti d'imposta sono **utilizzabili** in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023 **o cedibili**, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

PROROGA "SPORT BONUS"

Il cd. "Sport bonus" viene **prorogato al 2023 limitatamente** ai contribuenti titolari del reddito d'impresa. Si ricorda che si tratta di un credito d'imposta pari al **65%** riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro che vengono effettuate per interventi di manutenzione e di restauro degli impianti sportivi pubblici e al fine di realizzare nuove strutture sportive pubbliche.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

La Legge di bilancio in esame ha **esteso al primo trimestre 2023** il **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive** con un limite massimo di 10.000,00 euro.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Agli imprenditori individuali viene nuovamente data la possibilità di **ricondere gli immobili strumentali dell'impresa alla propria sfera privata** dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva ridotta.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

- alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore) o;
- alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).

Ambito oggettivo

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e per destinazione in possesso sia al 31.10.2022 che all'1.1.2023.

Imposta sostitutiva

L'agevolazione consiste nel versamento di un'**imposta sostitutiva** dell'**8%** sulla **plusvalenza** derivante dall'estromissione, pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile o il suo **valore catastale** e il valore fiscalmente riconosciuto.

Adempimenti

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere **corrisposta** per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.



ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- **assegnazione o cessione agevolata ai soci** (persone fisiche o giuridiche) **di beni immobili** (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) **non strumentali**;
- **trasformazione in società semplice di società immobiliari**, di persone o di capitali, che hanno per **oggetto esclusivo o principale** la gestione di immobili diversi da quelli utilizzati nell'esercizio.

I benefici fiscali competono per le operazioni effettuate entro il 30.9.2023.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'**imposizione sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) **sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci**, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'**imposizione sostitutiva dell'11% sulle riserve in sospensione d'imposta** annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della **base imponibile** dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a **versare** le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2023;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

Imposte indirette

L'agevolazione in esame prevede la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Novità in materia di imposte indirette

OPERAZIONI INESISTENTI IN REVERSE CHARGE E SANZIONI

Le **operazioni esenti, non imponibili o escluse inesistenti**, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.

Potranno essere irrogate le **sanzioni da indebita detrazione** (pari al 90% dell'IVA) e **da dichiarazione infedele** (dal 90% al 180% dell'IVA).

Se il cessionario non ha partecipato alla frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

Novità in materia di immobili

SUPERBONUS

La legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del **superbonus**.

In particolare, per l'anno **2023** è prevista la **riduzione della aliquota dal 110% al 90%** per:

- interventi effettuati dai condomini;
- interventi effettuati dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità;
- interventi effettuati dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o edificio;
- interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritti negli appositi registri.

Se, però, sussistono **determinate condizioni**, anche agli interventi effettuati dai soggetti sopra indicati **nel 2023** si continua ad applicare **l'aliquota del 110%**.

Nella tabella che segue si riassumono tali casistiche:

IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI	DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023	CONDIZIONI
Immobili diversi dai condomini (interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici interamente posseduti fino a 4 unità o da ONLUS, ODV e APS iscritti negli appositi registri)	110%	CILAS entro il 25.11.2022
Condomini	110%	- delibera assembleare dei lavori entro il 18.11.2022 e deposito CILAS entro il 31.12.2022; - delibera assembleare dei lavori dal 19.11.2022 al 24.11.2022 e deposito CILAS entro il 25.11.2022
Immobili oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione	110%	Titolo abilitativo entro il 31.12.2022

PROROGA DETRAZIONE IRPEF "BARRIERE ARCHITETTONICHE"

Il **bonus barriere architettoniche** viene **prorogato** al **31.12.2025**.

Consiste in una **detrazione** pari al **75%**, ripartita in 5 quote annuali di pari importo, riconosciuta in caso di **interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**, che rispettano determinati requisiti.

Si ricorda che possono beneficiarne sia i soggetti IRES che IRPEF e il limite massimo di spesa agevolabile varia a seconda degli immobili su cui vengono effettuati tali interventi.

PROROGA DETRAZIONE IRPEF "BONUS MOBILI"

Viene **incrementato** da 5.000,00 a **8.000,00 euro** il **limite di spesa detraibile** del c.d.

“bonus mobili”, riconosciuto nella misura del 50% per le spese sostenute nell'anno 2023.

AGEVOLAZIONI PER CASE DI ABITAZIONE UNDER 36

La legge di bilancio 2023 ha prorogato diverse misure in favore dell'**acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età**.

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”)

È stato prorogato al 31.12.2023 l'**accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa** per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:

- di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;
- già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa

È **prorogato al 31.3.2023** il termine per presentare le **domande** per l'**accesso al Fondo di garanzia per la prima casa** da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con **ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80%**.

Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.

Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36

L'**agevolazione “Prima casa under 36”** è **estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023**.

Si ricorda che tale agevolazione opera per l'**acquisto della “prima casa”** di abitazione da parte di **soggetti under 36**, con **ISEE inferiore a 40.000,00 euro** e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER ACQUISTO CASE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotto l'agevolazione prevista in favore delle **persone fisiche** che **acquistano**:

- immobili residenziali ad alta efficienza energetica, ossia classe A o B;
- da imprese costruttrici o da OICR immobiliari.

Si tratta di una detrazione IRPEF pari al **50% dell'IVA pagata** in relazione all'acquisto, ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Per poterne beneficiare, è richiesto che l'**acquisto** venga effettuato dall'1.1.23 al 31.12.2023.

Novità in materia di condono

RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Il ravvedimento operoso speciale consente al contribuente di versare entro il 31.03.2023 una **sanzione ridotta** rispetto al ravvedimento ordinario, pari a **1/18 del minimo**, con la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di 8 rate trimestrali, nel caso in cui siano state commesse **violazioni ancora accertabili al 31.12.2021** e riguardanti contemporaneamente:

- **le dichiarazioni validamente presentate relative all'esercizio 2021 o periodi precedenti** (è irrilevante la condotta che ha portato all'infedeltà);
- **i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.**

La **regolarizzazione** mediante tale istituto è possibile **solo qualora** le violazioni non siano ancora state contestate alla data del versamento con atto di liquidazione, di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d'imposta, cartella di pagamento o con comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

Non rientrano le violazioni che possono beneficiare della sanzione del 3% prevista in caso di definizione di avviso bonario ex art. 1, c. 153 della legge di bilancio 2023 e le violazioni sui versamenti di imposte o di ritenute dichiarate.

SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI

La legge di bilancio 2023 ha previsto una **sanatoria degli errori formali** commessi sino al 31.10.2022.

Si tratta delle **violazioni** che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che **non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo**. Sono **escluse** le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.

La procedura si perfeziona con:

- il **versamento di 200,00 euro** per ciascuna annualità interessata da violazioni, da effettuare eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024;
- la **rimozione dell'irregolarità o l'omissione.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI



La disposizione riguarda i **debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato** ex art. 36-bis del DPR 600/73 delle **dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 (redditi e IVA)**, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 o notificate successivamente. Il **beneficio** è rappresentato dalla riduzione della **sanzione al 3%**.

Il contribuente che vuole fruire dell'agevolazione è tenuto a **pagare entro i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario** l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali a prescindere dall'ammontare dovuto.

Il **mancato versamento**, integrale o parziale, delle somme dovute alle prescritte scadenze, comporterà che la **definizione non produca effetto** e che si applichino le ordinarie disposizioni in tema di sanzioni e riscossione.

Rateazioni in essere all'1.1.2023

Quanto sopra descritto può essere applicato anche agli avvisi bonari il cui pagamento rateale è in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, qualunque sia il periodo d'imposta a cui fanno riferimento. Anche in questo caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

Viene prevista una **definizione degli atti di accertamento con adesione**, degli **accertamenti** e degli **avvisi di recupero dei crediti di imposta**.

Le **sanzioni** sono ridotte a 1/18 del minimo di legge (nel caso dell'adesione) o **a 1/18 della misura irrogata negli altri casi** anziché l'ordinaria riduzione ad 1/3.

Possono beneficiare dell'adesione agevolata:

- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, **alternativamente**, di:

- atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023;
- atti notificati sino al 31.3.2023.

Il **pagamento** di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) **o entro i termini per il ricorso** (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali e **non** è ammessa la compensazione.

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI

La rottamazione dei ruoli riguarda i **carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito** consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Tutti i carichi, ad eccezione di particolari casistiche (non rientrano ad esempio le entrate locali, i ruoli delle casse di previdenza private), possono rientrare nella rottamazione. Pertanto, non si fa riferimento solo alle molteplici imposte dirette e indirette ma anche, ad esempio, ai contributi INPS e INAIL.

Al fine di **beneficiare dello sgravio delle sanzioni di qualsiasi natura, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora** ex art. 30 del DPR 602/73 e dei **compensi di riscossione**, il contribuente deve presentare **domanda** entro il **30.4.2023** e, entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare. Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

La rottamazione, che può essere anche parziale, è **fruibile**:

- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Il carico potrà essere:

- pagato in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- dilazionato in 18 rate scadenti:
 - le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
 - le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È **in ogni caso** esclusa la compensazione.

La rottamazione si **perfeziona** con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO

La legge di bilancio 2023 ha previsto l'**annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 1.1.2023 fino a 1.000,00 euro**, risultanti dai **ruoli affidati** nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015 **dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali** agli Agenti della Riscossione.

Il **limite di 1.000,00 euro** è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma **in relazione agli importi dei singoli carichi**.

L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli **effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023**.

Esclusioni

Lo stralcio non trova applicazione con riferimento a:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.



Enti territoriali

Nel caso in cui il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l'annullamento automatico opera **unicamente** per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Con riferimento alle sanzioni amministrative, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio riguarda solamente gli interessi.

Si sottolinea che gli enti creditori possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

Ulteriori novità fiscali

RIPRESA DEI VERSAMENTI FISCALI SOSPESI NEL SETTORE SPORTIVO

La legge di bilancio 2023 interviene sulla **ripresa dei versamenti fiscali** sospesi fino al 30.11.2022 in favore di soggetti operanti nel settore dello sport.

Ha previsto che i versamenti sospesi relativi a **IVA** e a **ritenute alla fonte**, comprensive di quelle relative alle addizionali regionali e comunali, aventi scadenza il 22.12.2022, si considerano **tempestivi** se effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;
- ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

A decorrere dall'1.1.2023, **in caso di opzione per il versamento rateale** di quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate con avviso bonario ex art. 36-bis o 36-ter del DPR 600/73, il pagamento potrà avvenire **sempre in 20 rate trimestrali**, a prescindere dall'ammontare.

PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al **periodo d'imposta 2019**, i **termini di decadenza** per la **notificazione delle cartelle di pagamento**, sono prorogati di un anno, dunque al 31.12.2024 (in luogo del 31.12.2023).

Inoltre, sono stati **prorogati di due anni** i termini di **notifica** degli **atti di contestazione delle sanzioni** in merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022.

14

INNALZAMENTO DEL LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

A partire dall'**1.1.2023**, il **limite per il trasferimento di denaro contante** tra soggetti diversi è stato aumentato da 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), a **4.999,99 euro** (soglia di 5.000 euro).

Inoltre, resta fermo l'**obbligo**, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di **accettare pagamenti tramite carte di pagamento** (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.

BONUS PSICOLOGO

La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche alla disciplina relativa al **bonus psicologo**.

In particolare, è stato previsto che il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, previsto in favore delle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sia:

- stabilito nell'**importo massimo di 1.500,00 euro per persona** anziché 600,00 euro;
- nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Resta, invece, invariato il requisito di accesso legato all'Isee (soglia massima di 50.000,00 euro) e la modalità di richiesta (domanda da presentare sul sito INPS non appena verrà riaperta la finestra per la trasmissione).

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

Fino al **31.12.2023** è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso.

Requisiti

La **possibilità di rinegoziare** il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:

- presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;
- non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si **applica** ai contratti di mutuo:

- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'**1.1.2023**;
- di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Effetti della rinegoziazione

Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un **tasso annuo nominale fisso** (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati. Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso.

REDDITI DOMINICALI E AGRARI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP – PROROGA ESENZIONE IRPEF

Viene **prorogata** anche per l'anno 2023 l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 44, della L. 232/2016, secondo cui **non concorrono alla formazione IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari** dei terreni posseduti e condotti da questi.

I **terreni** che vengono **affittati per essere coltivati** continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Novità in materia di lavoro

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE PER L'ANNO 2023

Viene incrementato **l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali** a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione di quelli di lavoro domestico, al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000.

ACCESSO AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE

Per il 2023 sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di **un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni** ("**pensione anticipata flessibile**", cd. **quota 103**). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, **ad eccezione** di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico.

Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROROGA DEL COSIDDETTO ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE (APE SOCIALE)

Viene estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al **trattamento erogato dall'INPS** (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno **63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta**. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpl (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

MODIFICHE AL TRATTAMENTO COSIDDETTO "OPZIONE DONNA"

Viene prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato **un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni**, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: **caregivers, invalide** (con invalidità superiore o uguale al 74%) e **lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi**.

AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Viene previsto **l'esonero totale** dei contributi previdenziali (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di **beneficiari del Reddito di Cittadinanza**.

RIFORMA DEL REDDITO DI CITTADINANZA

La misura del reddito di cittadinanza viene riconosciuta, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite **massimo di 7 mensilità**. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal primo gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un **corso di formazione o di riqualificazione professionale**. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche **all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello**, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota

dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. **Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024** e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.

NOVITÀ NELLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Per quanto concerne le prestazioni occasionali, viene estesa **da 5.000,00 a 10.000,00 euro**, nel corso di un anno civile, il limite complessivo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore, affinché una prestazione possa essere definita occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta, invece, fermo a 5.000,00 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile. È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.

È stata abrogata la previsione che richiedeva, nell'ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l'autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Infine, è stato innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

- a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

INCREMENTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Dal primo gennaio 2023, viene previsto un **incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore ad un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro.**

Viene prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con quattro o più figli.

Inoltre, sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

CONGEDO PARENTALE

Viene previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, **retribuito all'80%**, fino al sesto anno di vita del bambino.